



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario - relatore

Guido Tarantelli Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno **16 dicembre 2025** ha posto in decisione la  
seguinte

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. **24251** del registro di segreteria sul conto giudiziale n.  
**37745** relativo all'esercizio 2017, reso da Pignanelli Gaetano, in qualità di con-  
segnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società  
Sacal SpA";

Nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udita la relazione del giudice re-  
latore, Primo Referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito per l'agente  
l'avv. Alfredo Gualtieri, sentito il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G.  
Giovanni Di Pietro, che concludevano come da verbale di udienza. Nessuno è  
comparso per l'amministrazione.

**FATTO E DIRITTO**

1. Con **relazione n. 58/2025**, il Magistrato istruttore proponeva al Presi-  
dente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione  
dell'agente contabile Pignanelli Gaetano, rendicontata sul **conto giudiziale n.**  
**37745 (esercizio 2017)**, da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote

di partecipazione della Regione Calabria nella “Sacal Spa”.

Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie, in specie:

- a) relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale il magistrato istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “*copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 – bis del CAD e s.m.*”, senza però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
- b) per ciò che riguarda il decreto n. 7605 del 22.07.2020 (Registro decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segnalava le medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul conto giudiziale;
- c) contestava, altresì, l'assenza della qualifica di agente contabile del sig.

Pignanelli Gaetano, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.

Pertanto, nelle conclusioni dell'atto il Magistrato relatore proponeva l'improcedibilità della gestione.

**2. Con decreto presidenziale n. 166 del 15 aprile 2025**, ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 16 dicembre 2025.

**3. All'udienza del 16 dicembre 2025**, l'avv. Gualtieri si è riportato alla memoria in atti; il Pubblico Ministero ha concluso per l'improcedibilità.

Quindi la causa era trattenuta in decisione.

4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la **improcedibilità** del giudizio per le ragioni che seguono.

Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giudiziale dell'esercizio 2017, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto, sottoscritto, quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44 comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso ad un soggetto giuridico, c.d. spendita del nome.

Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camereale storica della società Sacal Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è provato che il sig. Pignanelli Gaetano, nell'esercizio oggetto di veri-

fica, rivestiva la carica di amministratore della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22

*(I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di*

*amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile) dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.*

Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati passivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di amministrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il "maneggio" dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera c, dell'art.29, dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs. 175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).

La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità di agente contabile *ex lege* del convenuto (Pignanelli Gaetano), in qualità amministratore della società e quindi consegnatario *ex lege* delle quote di

partecipazione della Regione Calabria nella “società Sacal SpA”), né può affer-

marsi che lo stesso possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non

avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art.

8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” suddetti - am-

ministratori e sindaci delle società – a *“supportare adeguatamente la Regione*

*nell'esercizio dei diritti di azionista”*).

Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-

gittimazione passiva *ad causam*, il presente giudizio va dichiarato improcedi-

bile.

Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-

zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-

vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle

partecipazioni nel 2017. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-

nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e

seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo

alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in

materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto

legittimato passivamente in caso di inadempimento.

**5.** In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-

sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono

costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-

nitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.

- Nulla per spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre  
2025.

Il relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 28/01/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

*Firmato digitalmente*